

I “PERCORSI DELL’ANIMA”: LA “PERSONA IN ECCLESIA” E LA LIBERTÀ DI RELIGIONE*

di Leone Melillo**

SOMMARIO: 1.- Premessa; 2.- Le verità di fede divine, poste dal Magistero della Chiesa e la coscienza “opzione fondamentale”; 3.- La dimensione del “fedele cristiano”; 4.- La “possibilità di liberare la bioetica”; 5.- La “libertà religiosa” come “opzione fondamentale”; 6.- Conclusione.

1.-Premessa

Sempre con maggiore insistenza, si prospetta l’esistenza, nella Chiesa cattolica, di uno «scisma *sommerso*», «non [...] istituzionale», «un distacco, semplicemente nascosto o *sommerso*, di molti fedeli dalla soggezione agli insegnamenti della gerarchia ecclesiastica della quale non si accettano più posizioni dottrinali o pratiche pastorali che si ritengono fuori dal tempo e dallo spazio della scienza; o, con espressione più precisa, inadeguate ad accogliere significati e valori [...] una presa di coscienza più autentica dei principi cristiani».¹

L’attenzione si sofferma sul «senso cristiano del peccato»² che vive l’«identificazione della pena con la “vendetta di Dio”» e, quindi, «l’intimidazione mediante la paura», «la confessione auricolare e la sua imposizione autoritaria»³.

Un tema reso ancora più attuale dalla Esortazione Apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*.

* Relazione tenuta in occasione del Convegno sul tema “Libertà e diritti dell’età contemporanea” e della presentazione del volume, di cui sono autore, *Il pensiero politico di Carlo Pisacane tra nazionalismo, fascismo ed antifascismo*, Palermo 2017, che ho promosso nella qualità di direttore del gruppo di ricerca “L’iconografia e l’iconologia dei beni culturali” e di responsabile di un gruppo di studi e ricerche scientifiche sull’“iconologia dei percorsi dell’anima”. Una proposta dell’Assessorato allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania (Dott.ssa L. Franzese, Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Dott. L. Chiappetta, consulente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, S.E. Mons. A. De Luca, Vescovo di Teggiano-Policastro, Avv. C. Matera, Assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo della Regione Campania, Prof. S. Prisco, Università degli studi di Napoli “Federico II” ed altri). Sant’Arsenio, 24 febbraio 2018.

** Professore aggregato di Storia delle dottrine politiche nell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Giurisprudenza.

¹P. Prini, *Lo scisma sommerso. Il messaggio cristiano, la società moderna e la Chiesa*, con testi di E. Bianchi e G. Piana, II ed., Novara 2016, 100.

² Id., *Lo scisma sommerso* cit. 48-51.

2.- Le verità di fede divine, poste dal Magistero della Chiesa e la cosciente “opzione fondamentale”

Nel «1965, Joseph Ratzinger, mentre il Concilio Vaticano II volgeva al suo termine, ricordava quanto avesse colpito gli uomini del nostro tempo la parola “aggiornamento” che il pontefice Giovanni XXIII aveva lanciato [...] tra le idee programmatiche del suo proposito di convocare la più alta adunanza rappresentativa della Chiesa».

Ma l’«“aggiornamento”» rischia di determinare «il livellamento del messaggio cristiano [...] o] la ricerca di provvedimenti soltanto esterni, tattico-pedagogici, sul patrimonio permanente, meta-storico, delle verità rivelate»⁴.

Quale la soluzione ?

Le indagini statistiche «sulla religiosità in Italia», che evidenziano il distacco dalle verità del Magistero della Chiesa ed in genere di quanti si professano cattolici⁵, deve indurre ad una riflessione attenta, ma non allarmistica.

Una valutazione che già comprende le “libertà fondamentali” ed il paradigma della *libertà di religione*.

Considerazioni sempre attuali, avvalorate dalla Esortazione Apostolica post-sinodale *Amoris laetitia*, ma anche dal suo “interesse mediatico”⁶.

L’esito è evidente.

Deve essere possibile una valutazione del “carattere relazionale” della «Chiesa come popolo di Dio» che integri adeguatamente quello “istituzionale”.

L’adesione del fedele si dischiude, infatti, alla dimensione comunitaria – come “professione di fede”⁷ – dalla valutazione in coscienza.

³Id., *Lo scisma sommerso* cit. 63-96.

⁴Id., *Lo scisma sommerso* cit. 13.

⁵Id., *Lo scisma sommerso* cit. 55 s.

⁶ Il «documento non è tanto un trattato dogmatico volto a ridefinire la dottrina sulla famiglia, quanto piuttosto è animato da un afflato pastorale teso ad aiutare tutta la comunità a riscoprire la centralità della famiglia nella vita della Chiesa». S. Salucci, *La Gioia dell’Amore. Guida alla lettura dell’Esortazione Apostolica Amoris laetitia*, Buggiano 2017, 6.

⁷La professione di fede richiede semplicemente «l’assenso di fede divina e cattolica (can. 750-751)»? Il «Magistero solenne della Chiesa» o il «Magistero ordinario ed universale» propone come «divinamente rivelate [...] le verità che sono contenute nella parola di Dio scritta o trasmessa per tradizione, ossia nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa». La richiesta «comune adesione dei fedeli [...] al Sacro Magistero [...] deve] credere per fede divina e cattolica [...] solo] le verità che sono [...] proposte come divinamente rivelate, [assumendo l’obbligo di] evitare qualsiasi dottrina ad esse contrarie (can. 750 C.I.C.). In tal senso, come evidenzia Papa Francesco, «“non tutte le discussioni dottrinali, morali o pastorali devono essere risolte con interventi del magistero”. [...] Che in *Amoris laetitia* vi sia continuità col Magistero precedente lo ha

Una scelta volontaria, come “opzione fondamentale”⁸, come cosciente adesione alla verità religiosa che riguarda Dio e la Chiesa⁹.

Una scelta che fa assumere centralità alla «*ratio quae sinderesis appellatur*»¹⁰, nella dimensione inter-personale della “*obligatio in conscientia*”, che si avvale delle “esigibilità reciproche”¹¹.

3.- La dimensione del “fedele cristiano”

La dimensione del peccato individuale costituisce la centralità del rapporto intenzionale con Dio, nella volontaria adesione alle “verità di fede” della Chiesa.

Si delinea una *dimensione* che non postula alcun conflitto tra la relatività dei valori giuridici ed i valori assoluti nel tempo, né il temuto conflitto di competenze «di funzioni tra organi costituzionalmente discriminati che amministrano l’ “interno” e l’ “esterno”, l’ “occulto” e

sottolineato il Card. Baldisseri, Segretario Generale del Sinodo, durante la conferenza stampa di presentazione del documento, ricordando che, per quanto la struttura dell’Esortazione sia costituita dalle Relazioni finali dei due Sinodi, in essa si trovano abbondantissime citazioni anche del Magistero di Paolo VI (6 volte) e soprattutto del “Papa della Famiglia” (come lo stesso Francesco ha definito San Giovanni Paolo II) del quale sono riportate 23 testi tratti dalle *Catechesi sull’amore umano* e 27 di *Familiaris Consortio*». Id., *La Gioia dell’Amore* cit. 6.

⁸Se la «voce della coscienza è [...] capace di trasformare un comando eteronomo in fonte normativa autonoma [...] e secondo] l’insegnamento della *Dignitatis Humanae*, [...] la coscienza (colpevolmente) erronea è incoercibile; [...] la coscienza [...] in quanto] fonte di responsabilità» (S. Berlingò, “*Continuo*” e “*discontinuo*” cattolico a proposito della libertà religiosa: dalla “*Dignitatis Humanae*” al magistero di Papa Wojtyla, in *Studi in onore di Piero Bellini*, I, Soveria Mannelli 1999, 91) della “persona in Ecclesia” (can. 96 C.I.C.) – che intende il rapporto intenzionale con Dio – deve coniugare la dimensione etica interpersonale «nella piena comunione della Chiesa cattolica [...] mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico» (can. 205), nel «primato del Noi interpersonale sull’Io». Prini, *La famiglia interpersonale. Memoria o futuro della famiglia*, 2001, 15.

⁹«Il ripensamento della sanzione canonica era poi debitore della formalizzazione conciliare del principio di libertà religiosa e più particolarmente dell’assioma *credere non potest homo, nisi volens (Dignitatis humanae, n° 10)* in cui la canonistica non poteva non scorgere un doppio fondamentale interrogativo concernente da un lato la legittimità di una coazione ecclesiastica e dall’altro, in termini storico-teologici nuovi, la stessa legittimità di un diritto della Chiesa cattolica romana». M. Ventura, *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*, Napoli 1966, 16.

¹⁰Appare evidente la «precettibilità degli atti interni [...] ed il] tema della “convinta”, cioè “interiore” adesione dei fedeli alle norme di diritto canonico [...]che l’]attuale *Codex* [pone in risalto sancendo] la rilevanza dei fatti di coscienza». In tal senso veniva auspicata una «riforma della normativa ecclesiastica che [...]ispirandosi] alle direttive tracciate dal Concilio Ecumenico Vaticano II sottoline[asse ...] la rilevanza dei fatti di coscienza e quindi anche del sentimento». Berlingò, *Premesse ad uno studio sul sentimento e i fatti di coscienza nel diritto canonico*, in *Scritti in onore di Salvatore Pugliatti*, III, Milano 1976, 71 s.

¹¹Le «esigenze etiche» della Chiesa cattolica danno «vita ad un sistema di rapporti sociali per cui il singolo esce dalla sua particolarità sacrificandosi per lo scopo necessario comune e [...] i] comandi [...] forniscono i criteri per risolvere i problemi concreti dell’azione e l’obbedienza dei singoli soggetti a questi comandi o spontaneamente o coattivamente ». È richiesta la «convinta adesione ai precetti posti in essere dalla legittima autorità, non già [...] atti di adesione meramente formale ed estrinseca, [...] sotto l’incubo dell’immanicabile sanzione». P. Fedele, *Discorso generale su l’ordinamento canonico*, Roma 1976, 14, 24.

il “*palese*”¹². È proprio la «distinzione storicamente progressiva e sempre più netta, non soltanto di materia, tra ciò che, nella Chiesa, si riferisce ai rapporti tra uomo e Dio e ciò che riguarda le relazioni “*hominis ad hominem*”¹³, a rappresentare questa possibilità.

Non è necessario affermare la giuridicità della dimensione istituzionale, se tale constatazione trascura la «*pretensione*» del “fedele cristiano” «ad essere riconosciuto [...] *sub specie alteritatis*», con una “rispettiva” «*obbligazione* corrispondente [che assume] di fronte ad altri»¹⁴. La dimensione del “fedele cristiano” non consente di garantire la condizione “*hominis ad hominem*”, se non comprende la “discriminazione di tutti i comportamenti soggettivi”. Una mera rilevanza *a parte subiecti* «dell’ordinamento della Chiesa», nella definizione istituzionale delle «istanze di autonomia – e perciò di libertà – [...] dei corpi sociali organizzati»¹⁵, non soddisfa il “carattere relazionale”. Viene «impo[sta] al soggetto una scelta tra le azioni che esso può compiere: si riferisce al soggetto per sé, e cioè confronta azione ed azione dello stesso soggetto»¹⁶.

La lamentata convergenza della morale e del diritto risiede nel carattere istituzionale *a parte subiecti*, proprio della moralità¹⁷. Non viene adeguatamente disciplinata la bilateralità, nella tutela del “corpo sociale organizzato” e dei “fedeli cristiani” come “Popolo di Dio”, né, tanto meno, la libertà di religione del “fedele”. Infatti, anche la definizione del “Popolo di Dio” – che appare idonea a rappresentare l’ “obiettività dell’istituzione” nell’essere “fedeli cristiani” – trascura la dimensione del rapporto che «pone sempre di fronte almeno due soggetti, e dà norme ad entrambi, nel senso che ciò che è possibile da una parte non è impedibile dall’altra»¹⁸.

Differentemente, il «carattere assoluto della persona, riguardato *sub specie alternitatis*», deve essere sempre «una norma fondamentale nelle relazioni tra più subietti» anche se i termini della condotta «sono Dio e l’uomo, non un uomo ed un altro uomo»¹⁹.

¹²G. Saraceni, *Riflessioni sul foro interno nel quadro generale della giurisdizione della Chiesa*, Padova 1961, 21.

¹³Id., *Riflessioni sul foro interno* cit. 21.

¹⁴In tal modo, «ognuno dei [...] soggetti] ha una *pretensione* [...] ad essere riconosciuto [...] nelle relazioni tra più soggetti]; e rispettivamente una *obbligazione* corrispondente di fronte ad altri ». G. Del Vecchio, *Etica, diritto e Stato*, in *Rivista Internazionale di Filosofia del diritto* 14.6 (1934) 13.

¹⁵F. Finocchiaro, *Santi Romano e il diritto ecclesiastico*, in *Diritto ecclesiastico*, 1 (1975) 181s.

¹⁶Del Vecchio, *Lezioni di filosofia del diritto*, Roma 1936, 207.

¹⁷Per una valutazione delle “relazioni tra diritto e morale”, cui pervengo, cfr. Id., *Lezioni di filosofia del diritto* cit. 199-210.

¹⁸Id., *Lezioni di filosofia del diritto* cit. 207.

¹⁹Del Vecchio, *Etica, diritto e Stato* cit. 13.

4.- La “possibilità di liberare la bioetica”

È lecito, oppure ha validità giuridica formale o sostanziale “colpevolizzare” le «valutazioni e [...] i] comportamenti pratici che [...] manifestano taluni] credenti in maniera sempre meno facilmente contestabile»²⁰ ?

«Sono da credere per fede divina e cattolica tutte le verità che sono contenute nella parola di Dio scritta o trasmessa per tradizione, ossia nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che nello stesso tempo sono proposte come divinamente rivelate sia dal magistero solenne della Chiesa sia dal suo magistero ordinario e universale, manifestato di fatto dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; tutti, pertanto, sono obbligati ad evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria» (Can. 750 C.I.C.).

Ma il «distacco [...] dalla soggezione agli insegnamenti della gerarchia ecclesiastica»²¹ e la contestazione delle «posizioni dottrinarie o pratiche pastorali che si ritengono [...] inadeguate»²², non assumono la dimensione giuridica dei «delitti contro le autorità ecclesiastiche e contro la libertà della Chiesa» (cann. 1370-1377 C.I.C.).

La “libertà di manifestare” non pregiudica l’ «assenso di fede», previsto dalle verità definite, ma consente una manifestazione «dell’intelletto e della volontà», nel «religioso ossequio» (can. 752 C.I.C.).

Si delinea la «possibilità di liberare la bioetica da alcuni equivoci»²³.

Un limite, solo apparente, che la libertà religiosa può chiarire.

Non esiste nessun contrasto tra la «giusta libertà di ricerca» e lo «studio delle scienze sacre», che consentono la «libertà di manifestare con prudenza» il proprio «pensiero» nel «dovuto ossequio verso il magistero della Chiesa», nell’ulteriore «approfondimento delle verità» (cann. 218 e 386 § 2 C.J.C.).

5.- La “libertà religiosa” come “opzione fondamentale”

«Tutti gli uomini sono tenuti», secondo la propria coscienza e senza alcuna costrizione, «a ricercare la verità in quel che riguarda Dio e la sua Chiesa, e, conoscitola, hanno il dovere

²⁰Prini, *Lo scisma sommerso* cit. 100.

²¹Id., *Lo scisma sommerso* cit. 100.

²²Id., *Lo scisma sommerso* cit. 100.

²³Id., *Lo scisma sommerso* cit. 115.

e il diritto, in forza della legge divina, di dare ad essa la propria adesione e di custodirla» (can. 748 § 1 C.I.C.).

La Chiesa vuole «pronunziare il suo giudizio su tutte le cose umane, in quanto lo esigono i diritti fondamentali della persona umana» (can. 747 § 2 C.I.C.) e «ricercare la volontà in quel che riguarda Dio e la sua Chiesa» (can. 748 § 1 C.I.C.).

La libertà religiosa, come “opzione fondamentale”, vive in tal modo l’intenzionalità della coscienza ed è il fondamento di ogni libertà personale e comunitaria.

In tal modo, se «l’essenza della società sta nel suo interorizzarsi come la condizione e la possibilità di ogni condotta umana che intenda sottoporsi a una regola», l’«essenza etica della società – come evidenzia Habermas – sta nelle regole [dell’...] “agire comunicativo”»²⁴.

La ragione è evidente.

Se «l’Io, ogni Io, è intrinsecamente costituito nel Noi fin dal suo apparire individuale sulla terra, [...] inserendosi [...] in un contesto di comunicazione intersoggettiva»²⁵, le necessità sociali che coniugano la dimensione del peccato assumono rilevanza, *assegnata* dalla mediazione divina di Cristo. La condizione dell’etica interpersonale coniuga la dimensione del peccato individuale che – nella logica personalistica – costituisce la centralità del rapporto intenzionale con Dio, nella volontaria adesione – che postula la “libertà di religione” – alla verità di fede divina e cattolica.

Una *possibilità* che si avvale di «un’etica della società aperta, dove il Noi planetario si realizza nella creatività inesauribile dei suoi incontri e dei suoi scambi»²⁶.

6.- Conclusione

È possibile affrontare “lo scisma sommerso” in cui, già secondo Prini, la Chiesa cattolica vive la sua dimensione temporale.

La libertà di religione è il paradigma che coniuga la dimensione giuridica dell’“opzione fondamentale” della *“persona in Ecclesia”* e fa assumere carattere dispositivo alla

²⁴Non «bisogna dimenticare l’osservazione di Wittgenstein: “Credere di seguire la regola non è seguire la regola. E perciò non si può seguire la regola *privatim*: altrimenti credere di seguire la regola sarebbe la stessa cosa che seguire la regola”. Seguire una regola che sia veramente tale non è possibile per un soggetto isolato: proprio perché credendo di seguire una regola, può sbagliare». Id., *Lo scisma sommerso* cit. 115.

²⁵Prini, *La famiglia interpersonale* cit. 13.

qualificazione giuridica. La «*delimitazione dei soggetti punibili* all'area costituita da coloro che sono stati battezzati nella Chiesa cattolica»²⁷ rivela che, se la «collettività necessaria» riflette l'umanità, la «collettività volontaria é costituita dai fedeli, cioè da coloro che mediante il battesimo sono diventati [...] membri»²⁸ dell'ordinamento canonico.

Se la previsione giuridica postula l'effettività dell'ordine giuridico, nella vigenza garantita dall'autorità, anche con l'irrogazione di una sanzione, la Chiesa in quanto sacramento di salvezza fa assumere rilevanza dispositiva all'opzione fondamentale della “*persona in Ecclesia*”. La coscienza, in quanto fonte di responsabilità – che intende il rapporto intenzionale con Dio –, deve coniugare la dimensione etica interpersonale «nella piena comunione della Chiesa cattolica [...] mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico» (can. 205 C.I.C.), nel «primato del Noi interpersonale sull'Io»²⁹.

L'infallibilità del Magistero, se sottrae la Parola di Dio alla fallibilità umana, non cede alla libertà religiosa la propria dimensione giuridico-pastorale e non assume l'intolleranza del «*sintagma: consenso o repressione*»³⁰.

L'obbligazione morale, della ragione giuridico pastorale dell'ordinamento confessionale, non si risolve nell'esigenza partecipativa che assume l'uomo con la sua responsabilità dinanzi a Dio, ma chiede garanzia per la giustizia interpersonale. In altri termini, l'«obbligazione in coscienza», che la religione persegue nella predisposizione normativa, ha una sua ragione giuridico-pastorale, che non si risolve nel rapporto uomo-Dio con Cristo mediatore, ma assume la dimensione interpersonale che, comunitariamente, vive Dio e la Sua trascendenza, anche con l'inflizione di una giusta pena.

Abstract. - I “percorsi dell'anima”: la “*persona in Ecclesia*” e la libertà di religione

Il “*distacco*, semplicemente nascosto o sommerso, di molti fedeli dalla soggezione agli insegnamenti della gerarchia ecclesiastica” e l'Esortazione Apostolica post-sinodale *Amoris laetitia* inducono a soffermarsi sulle verità di fede divine, poste dal Magistero

²⁶Secondo Prini è «ciò che manca al personalismo sociale di Maritain e di tanti altri». Prini, *Lo scisma sommerso* cit. 115.

²⁷R. Botta, *La norma penale nel diritto della Chiesa*, Bologna 2001, 63.

²⁸Fedele, *Discorso generale sull'ordinamento canonico*, Roma 1976, 40.

²⁹Prini, *La famiglia interpersonale* cit. 15.

³⁰I. Mereu, *Storia dell'intolleranza in Europa*, Milano 1988, 17.

della Chiesa, e sulla “persona in Ecclesia”, per “liberare la bioetica da alcuni equivoci” ed affermare la “libertà religiosa” come “opzione fondamentale”. In tal modo, l’infalibilità del Magistero, se sottrae la Parola di Dio alla fallibilità umana, non cede alla libertà religiosa la propria dimensione giuridico-pastorale e non assume l’intolleranza del “*sintagma: consenso o repressione*”.

Abstract.- The “paths of the soul”: the “person in Ecclesia” and freedom of religion
The “detachment, simply hidden or submerged, of many faithful from subjection to the teachings of the ecclesiastical hierarchy” and the Post-Synodal Apostolic Exhortation *Amoris Laetitia* lead to linger on the divine truths of faith, posed by the Magisterium of the Church, and on the “person in Ecclesia”, in order to free bioethics from some misunderstandings and affirm “religious freedom” as a “fundamental option”. In this way, the infallibility of the Magisterium, if it subtracts the Word of God from human fallibility, does not yield to religious freedom its juridical-pastoral dimension and does not assume the intolerance of the “*syntagma: consent or repression*”.

Parole chiave

Magistero della Chiesa, Esortazione Apostolica post-sinodale “Amoris laetitia”, “Persona in Ecclesia”, bioetica, libertà di religione.

Keyword

Magisterium of the Church, Post-Synodal Apostolic Exhortation “Amoris laetitia”, “Person in Ecclesia”, bioethics, freedom of religion.